



**Celano e lo Stato di diritto:
una questione di gradualità**
Celano and the Rule of Law:
A Matter of Graduality

MARIA VICTORIA KRISTAN

Marie Skłodowska-Curie- Eutopia SIF

University of Ljubljana

victoria.kristan@pf.uni-lj.si

ABSTRACT

Il presente lavoro analizza il contributo offerto da Bruno Celano alla riflessione sullo Stato di diritto, mettendo in luce la sua interpretazione illuminista e l'enfasi che l'autore pone su un modello di regole volte a limitare l'arbitrarietà del potere. Muovendo dall'analisi di Celano, questo studio tratta la questione della violazione dello Stato di diritto, differenziando tra la violazione dell'ideale morale e delle norme giuridiche, e tra violazioni semplici e complesse. Attraverso un'indagine sulla gradualità e la complessità che caratterizzano lo Stato di diritto, verrà sviluppata una categoria di violazioni capace di riflettere l'organicità dello Stato di diritto e l'interconnessione tra i suoi singoli componenti. Il lavoro si conclude con il vaglio delle implicazioni di queste violazioni, sia sotto il profilo dell'impatto immediato, sia degli effetti sistemici, sottolineando l'importanza di una



DOI: 10.54103/milanlawreview/24210

MILAN LAW REVIEW, Vol. 5, No. 1, 2024

ISSN 2724 - 3273

comprensione approfondita dello Stato di diritto per affrontare le sfide alla sua integrità.

Parole chiave: Stato di diritto; Celano (Bruno); violazione dello Stato di diritto; carenze dello Stato di diritto.

This paper analyzes the contribution of Bruno Celano to the reflection on the rule of law, highlighting his Enlightenment interpretation and the emphasis the author places on a model of rules aimed at limiting the arbitrariness of power. Starting from Celano's analysis, this study addresses the issue of violations of the rule of law, differentiating between violations of the moral ideal and legal norms, and between simple and complex violations. Through an investigation into the graduality and complexity that characterize the rule of law, a category of violations will be developed that reflects the organic nature of the rule of law and the interconnection between its individual components. The work concludes with an examination of the implications of these violations, both in terms of immediate impact and systemic effects, emphasizing the importance of a deep understanding of the rule of law to address challenges to its integrity.

Keywords: Rule of law; Bruno Celano; violations of the rule of law; deficiencies of the rule of law.

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

Celano e lo Stato di diritto: una questione di gradualità*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Due standard di Stato di diritto – 3. La graduabilità del soddisfacimento dello Stato di diritto – 4. Conclusione.

1. Introduzione

Il contributo di Bruno Celano alla riflessione sullo Stato di diritto è ricco e svolge un ruolo fondamentale ai fini della comprensione del suo ruolo, dei suoi valori e anche dei suoi punti deboli. L'autore ha sviluppato in numerose opere¹ la sua concezione, elaborando un modello che insiste sull'esistenza di collegamento necessario tra teoria del diritto e teoria politica² da analizzare sulla base delle possibili relazioni fra diritto e potere. In generale, il paradigma di Stato di diritto proposto da Celano enfatizza il ruolo di alcune caratteristiche, prevalentemente formali, capaci di limitare il potere arbitrario dei governanti³. In tale visione, lo Stato di diritto diviene una modalità particolare di esercizio del potere all'interno un gruppo sociale, il quale, a sua volta, limita il potere e protegge i cittadini dai suoi abusi.

* Questa ricerca è stata supportata dal Programma EUTOPIA Science and Innovation Fellowship ed è stata finanziata dal programma Horizon 2020 dell'Unione Europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie n. 945380. Sono grata agli organizzatori e ai partecipanti della conferenza *En Teoría Hay Mujeres (En Teoría)*, che si è svolta il 7 e 8 luglio 2023 presso l'Università di Milano. Ringrazio Fiammetta Campana per la correzione linguistica.

¹ In particolare: B. Celano, *Liberal Multiculturalism, Neutrality and the Rule of Law* in *Diritto & Questioni Pubbliche*, 2011, Vol. 11, p. 559-599; B. Celano, *Hart's Blind Spot. Il tassello mancante in The Concept of Law* in *Rivista di filosofia del diritto*, 2012, Vol. 2, p. 405-426; B. Celano, *Normative Legal Positivism, Neutrality, and the Rule of Law*, in J. Ferrer, J.J. Moreso e D. Papayannis (a cura di), *Neutrality and Theory of Law*, Springer, Dordrecht, 2013, p. 175-202; B. Celano, *Law as Power: Two Rule of Law Requirements*, in W. Waluchow e S. Sciaraffa (a cura di), *Philosophical Foundations of the Nature of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 129-151; B. Celano, *Publicity and the Rule of Law*, in L. Green e B. Leiter (a cura di), *Oxford Studies in Philosophy of Law: Volume 2*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 122-147; B. Celano, *Rule of Law e particolarismo etico*, in G. Pino e V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 237-285; B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, Marcial Pons, Madrid, 2022.

² B. Celano, *Hart's Blind Spot. Il tassello mancante in The Concept of Law*, cit., p. 405-426; A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca, ovvero: i limiti del positivismo giuridico normativo di Bruno Celano*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 254.

³ A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca*, cit., p. 265.

In questo senso, nei suoi scritti, l'autore opera una ricostruzione concettuale dell'ideale dello Stato di diritto proponendo un modello di regole⁴. Dal punto di vista formale, o come scrive Celano⁵ nella prefazione al suo libro *El gobierno de las leyes*, tale ricostruzione propone un approccio particolare, essenziale, schematico e rigoroso, tramite il quale l'ideale di Stato di diritto si configura, in termini waldroniani, come una *laundry list* che include un insieme di requisiti formali e desiderata procedurali e istituzionali. In tal modo il suo modello di regole si identifica con il modello che Fuller ha descritto per primo,⁶ il quale elenca otto requisiti formali dello Stato di diritto⁷, in ragione dei quali le norme giuridiche devono essere 1) generali; 2) promulgate; 3) tendenzialmente irretroattive; 4) chiare; 5) tra loro non contraddittorie; 6) non devono richiedere cose impossibili; 7) non devono essere soggette a cambiamenti troppo frequenti o improvvisi, 8) deve esistere congruità tra ciò che il diritto dichiara e il modo in cui viene di fatto amministrato.

I desiderata procedurali e istituzionali, invece, costituiscono un insieme aperto⁸ comprendente, ad esempio, l'imparzialità giudiziaria, la possibilità di accesso alle corti, il diritto al contraddittorio, ecc. Queste condizioni devono essere soddisfatte affinché l'impresa di "guidare il comportamento umano mediante regole" possa generalmente avere successo. In tal modo, gli elementi costitutivi dello Stato di diritto definiscono un ideale che gli ordinamenti giuridici possono soddisfare. I requisiti e gli specifici desiderata hanno il ruolo di consentire, in modo più o meno diretto, la realizzazione dell'obiettivo di guidare il comportamento umano attraverso le regole. Oppure, seguendo Schiavello⁹, nell'accezione illuminista di Celano, lo Stato di diritto rappresenterebbe, allo stesso tempo, un modo di organizzazione del potere e una garanzia dal potere per gli individui. Inoltre, dalla descrizione di Celano emerge la preferenza per l'attribuzione del compito decisionale al potere legislativo, anziché al potere giudiziario¹⁰. In quanto

⁴ L'ideale di Stato di diritto proposto da Celano è stato ampiamente commentato all'interno della nostra comunità accademica, in particolare A. Schiavello, *Il rule of law secondo Ronald Dworkin. Qualche osservazione critica*, in G. Pino e V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 109-133. Si vedano anche i contributi raccolti in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, cit., come ad esempio: J.J. Moreso, *Con il piombino di Lesbo. Celano su Rule of Law e particolarismo*, p. 185; A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca, ovvero: i limiti del positivismo giuridico normativo di Bruno Celano*, p. 253-276; G. Pino, *Celano sul Rule of Law: il Tassello Mancante*, p. 385-398; I. Lifante Vidal, *Pubblicità, positivismo e Rule of Law*, p. 399.

⁵ B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, cit.

⁶ L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven/London, 1964 (1969).

⁷ Cfr. ad es. B. Celano, *Rule of Law e particolarismo etico*, cit., p. 238.

⁸ B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, cit., p. 102.

⁹ A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca*, cit., p. 253-276.

¹⁰ Come spiega Giorgio Pino (in *Celano sul Rule of Law: il tassello mancante*, cit., p. 388) nel diritto moderno le regole o le prescrizioni che hanno le caratteristiche auspiccate dall'ideale

modello consistente nell'assoggettamento della condotta umana a regole, lo Stato di diritto assicura un livello minimo di rispetto della dignità e dell'autonomia dei destinatari delle norme giuridiche¹¹.

In altre parole, ciò garantisce che la positivizzazione giuridica dello Stato di diritto rispecchi, in una certa misura, l'ideale morale dello Stato di diritto. In tal modo, i destinatari delle norme potranno prevedere sia il comportamento delle istituzioni pubbliche sia dei loro concittadini¹². Schiavello¹³ commenta come segue l'ideale di Celano: come il coltello serve a tagliare, così la legge serve a orientare il comportamento; un coltello affilato taglia meglio di uno smussato e così una legge che rispetta l'ideale dello Stato di diritto guida il comportamento meglio di una legge che non lo rispetta.

Celano ci fornisce in questo modo un apparato concettuale per comprendere quali siano i requisiti formali e i desiderata procedurali e istituzionali e quale sia il loro ruolo. A questo punto, l'obiettivo del presente lavoro non è valutare l'apparato concettuale di Celano, ma utilizzarlo e, laddove necessario, completarlo, al fine di dare una risposta alla seguente domanda: cosa significa violare lo Stato di diritto? Tali violazioni sono, infatti, una questione politica molto controversa degli ultimi anni, segnata da disaccordi istituzionali, indeterminazione e dall'adozione di nuovi strumenti giuridici, come la clausola che stabilisce la condizione del rispetto dello Stato di diritto per ottenere l'accesso ai fondi europei.

2. Due standard di Stato di diritto

Il modello dello Stato di diritto proposto da Celano mi permette di introdurre la distinzione tra due standard dello Stato di diritto, cioè: l'ideale morale dello Stato di diritto e la sua estensione giuridicamente positivizzata. Il primo (morale) è un insieme di desiderata che i sistemi giuridici moralmente buoni si sforzano di realizzare. Il secondo (giuridico), invece, consiste nella trasposizione dell'ideale morale nella realtà giuridica mediante un diritto costituito

dello Stato di diritto (pubblicità, generalità, stabilità, ecc.) sono tipicamente di rango legislativo. Nella legislazione, secondo Celano, si esemplifica l'atto di emanare prescrizioni pubbliche, generali ecc., e si pone in essere una relazione prescrittiva tra il *law-giver*, il legislatore (l'autore della prescrizione) e il cittadino (destinatario della prescrizione).

¹¹ B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, cit., 2022, p. 53.

¹² Per Celano il positivismo giuridico normativo è legato alla neutralità realizzata mediante lo Stato di diritto. La neutralità consiste nel fatto che lo Stato di diritto illuminista si propone di tutelare le aspettative reciproche degli individui (B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, cit., p. 24-30). Vedere A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca*, cit., p. 267.

¹³ A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca*, cit., p. 266.

principalmente (ma non solo) da regole¹⁴. Tuttavia, un particolare sistema di diritto positivo è meno di un insieme completo di desiderata di una particolare concezione morale dello Stato di diritto. La distinzione tra i due standard, spesso trascurata, spiega perché l'atto di un'autorità giuridica o politica, valutata alla luce dei criteri dello Stato di diritto, può essere carente dal punto di vista morale ma soddisfacente in prospettiva giuridica.

La distinzione tra l'ideale morale di Stato di diritto e la sua attuazione giuridica conduce alla differenziazione tra "violazioni morali" dello Stato di diritto, da un lato, e "violazioni giuridiche", dall'altro. Le prime sono, evidentemente, violazioni dei desiderata morali, mentre le seconde sono violazioni delle regole e dei principi che traducono i desiderata morali in diritto positivo.

La differenza tra violazioni morali e giuridiche dello Stato di diritto è forse meglio descritta dalla distinzione tra la moralità dell'aspirazione e la moralità del dovere di Lon Fuller. Secondo Fuller¹⁵, laddove la moralità dell'aspirazione si riferisce a un ideale e, quindi, si concentra sulla ricerca dell'eccellenza, la moralità del dovere riguarda obblighi e requisiti. Quest'ultima, anziché stabilire un ideale di eccellenza, pone uno standard minimo allo scopo di evitare danni.

Questa differenza tra i due standard diventa chiara quando tentiamo di definire il concetto morale di violazione dello Stato di diritto e il suo corrispettivo giuridico tramite il loro opposto, il quale è il rispetto, il soddisfacimento o la conformità. Intendo dimostrare che i concetti di violazione e soddisfacimento (rispetto o conformità) formano due diversi tipi di relazioni oppositive (nello specifico, l'opposizione di contrari e l'opposizione di contraddittori), a seconda del contesto (morale o giuridico) a cui ci riferiamo.

Nel paradigma aspirazionista, la violazione di un ideale comporta necessariamente la mancata realizzazione di esso. Tuttavia, tale tipo di violazione non equivale in tutti i casi alla negazione del valore. Se definiamo il concetto di violazione morale dello Stato di diritto come la negazione dell'ideale e il concetto di soddisfacimento come la realizzazione dell'ideale, arriviamo alla conclusione che violazione e soddisfacimento formano *un'opposizione di contrari*. In altre parole: è impossibile che lo Stato di diritto come ideale morale sia violato e soddisfatto allo stesso tempo, ma è possibile che l'ideale non sia né violato né soddisfatto. *Tertium datur*, come vedremo tra un momento.

Al contrario degli ideali, *non* è possibile che le regole e i principi non siano né violati né soddisfatti (osservati), ed è anche impossibile che siano violati e soddisfatti allo stesso tempo. In altre parole, si deve concludere che la violazione e il soddisfacimento delle regole e dei principi giuridici, che consacrano l'ideale

¹⁴ B. Celano, *Rule of Law e particolarismo etico*, cit., p. 245: "Ciò che lo Stato di diritto esige sono regole, norme generali e astratte, precostituite rispetto al caso individuale sottoposto a decisione".

¹⁵ L. Fuller, *The Morality of Law*, cit., p. 3-32.

morale dello Stato di diritto, formano un'opposizione di contraddittori, non di contrari.

Inoltre, le violazioni dello Stato di diritto sono contestuali. Questo significa che un particolare stato di cose A, che in un sistema giuridico costituisce la violazione di un particolare requisito dello Stato di diritto in circostanze C1, non costituisce necessariamente una violazione dello stesso parametro in circostanze C2.

Questa idea alquanto complessa può essere facilmente spiegata se si considera che molti dei desiderata morali dello Stato di diritto sono tradotti in diritto positivo nella forma di principi. Seguendo Robert Alexy, i principi sono meglio intesi come *mandati di ottimizzazione* a differenza delle regole, che sono i cosiddetti mandati definitivi. In altri termini, 2i principi sono norme che richiedono che qualcosa sia realizzato nella massima misura possibile, date le possibilità fattuali e legali disponibili¹⁶, mentre le regole esigono che qualcosa sia eseguito esattamente.

Comprendere i principi come mandati di ottimizzazione ha come implicazione che l'assolvimento di quanto richiesto dal mandato da parte dei destinatari dipende dai mezzi o dalle risorse disponibili. In altre parole, le risorse della comunità in questione determinano la soglia delle violazioni morali e giuridiche dello Stato di diritto in quella comunità. Questo ci porta al prossimo argomento di questo articolo: la complessità e la gradualità che caratterizzano lo Stato di diritto.

3. La graduabilità del soddisfacimento dello Stato di diritto

Secondo quanto osservato da Giorgio Pino¹⁷ nel suo commento a Celano, lo standard dello Stato di diritto è doppiamente relativo: in primo luogo, lo è perché i requisiti sopra descritti, necessari alle regole e ai principi giuridici per soddisfare l'ideale morale dello Stato di diritto, possono essere posseduti dalle norme in misura maggiore o minore (in tal senso, esistono vari gradi di rispetto dello Stato di diritto). In secondo luogo, trattandosi di uno standard suscettibile di entrare in competizione con altri valori etico-politici, è relativo perché presenta anche la qualità di essere recessivo. Il carattere relativo, gli elementi che costituiscono lo Stato di diritto sono complementari, nel senso che hanno valore in quanto unità organica¹⁸. Lo Stato di diritto non è la panacea per tutti i mali e non è un valore assoluto. In questo lavoro mi concentrerò sulla prima accezione di relatività dello Stato di diritto, cioè sul carattere di gradualità delle caratteristiche formali e dei desiderata istituzionali che l'ideale morale dello Stato di diritto impone

¹⁶ R. Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press, 2010, p. 100-107.

¹⁷ G. Pino, *Celano su Rule of Law: il tassello mancante*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, cit., p. 387

¹⁸ J.J. Moreso, *Estado de Derecho*, in I. González Ricoy e J. Queralt (a cura di), *Razones públicas: Una introducción a la filosofía política*, 2021, p. 258-279.

all'ordinamento giuridico positivo. In ragione di questa gradualità, le norme, pur presentando requisiti tali da soddisfare l'ideale morale dello Stato di diritto, possono realizzarlo in misura maggiore o minore.

La gradualità dello Stato di diritto è un aspetto che spiega anche la complementarità dei suoi elementi. Pertanto, lo Stato di diritto non è uno standard binario, ma piuttosto un insieme di una serie di caratteristiche che i sistemi giuridici possono incorporare a vari livelli. Tuttavia, se lo standard dello Stato di diritto può essere soddisfatto in vari gradi,¹⁹ ciò rappresenta un problema quando si deve valutare se siano avvenute delle violazioni e quale sia la loro entità, in ragione dell'indeterminatezza insita nella gradualità. Ora, proprio come un coltello può essere più o meno affilato, il diritto può soddisfare in misura maggiore o minore l'ideale morale dello Stato di diritto. Celano rende esplicito questo punto²⁰ ma non lo sviluppa, o, utilizzando l'espressione di Isabel Lifante Vidal,²¹ tale aspetto rimane un punto dimenticato. Propongo ora, dunque, di utilizzare il coltello del metodo analitico e di costruire una tipologia di violazioni dello stato di diritto capace di riflettere la gradualità delle sue esigenze formali e dei desiderata istituzionali²².

Che i requisiti e i desiderata dello Stato di diritto siano gradualità implica che (a) la gradualità può essere considerata sia isolatamente (cioè, prendendo in considerazione un solo elemento), sia (b) attraverso la connessione delle parti. Considerare lo standard di Stato di diritto come un'unità organica permette di spiegare le due sopracitate possibilità. In questo senso, José Juan Moreso²³, prendendo come base i lavori di George Edward Moore²⁴ e di Jonathan Dancy (2003),²⁵ spiega che il valore dello Stato di diritto si presenta spesso come un'unità organica; ciò implica l'esistenza di una differenza tra il valore del tutto e il valore delle sue parti. Così argomenta Dancy²⁶ riguardo alla teoria mooreana delle unità organiche, dove scrive che "Le parti possono contribuire con maggiore o minore

¹⁹ A. Kristan, *Desde el Estado hasta la ideología judicial: Antimanual*, Palestra, Lima, 2017.

²⁰ B. Celano, *Rule of Law e Principi* (I. Lifante Vidal), in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano V. II*, cit., p. 308.

²¹ I. Lifante Vidal, *Pubblicità, positivismo e Rule of Law*, cit., p.406.

²² Su questo punto, Isabel Lifante Vidal critica Celano. Come visto, il nostro autore sostiene che lo Stato di diritto deve intendersi come un insieme di caratteristiche formali e istituzionali che possono essere soddisfatte in misura maggiore o minore. Si tratta, pertanto, di proprietà possedute in modo graduale. Tuttavia, sembra che, nello sviluppare le sue tesi, egli finisca per dimenticare la caratteristica della gradualità. Infatti, Celano, nel corso del suo lavoro, sembra voler trovare un modo di definire la pubblicità (uno dei requisiti dello Stato di diritto) ricercando la presenza o meno di qualche elemento che sia in grado di soddisfarlo o no (applicando un modello basato sul tutto o niente).

²³ J.J. Moreso, *Estado de Derecho*, cit., p. 258-279.

²⁴ G.E. Moore, *Principia Ethica*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

²⁵ J. Dancy, J., *Are there organic unities?* in *Ethics*, 2003, Vol. 113, n. 3, p. 629-650.

²⁶ *Ivi*, p. 629.

valore di quello che avrebbero da sole”. Moore²⁷ si esprime in questo modo: “Non si deve assumere che il valore dell’intero sia lo stesso della somma del valore delle sue parti”. Da tale affermazione, deriva la conseguenza che è possibile che il valore del tutto differisca dalla somma dei valori delle sue varie parti. Ciò, insieme all’accettazione dell’affermazione che le parti conservano il loro valore intrinseco indipendentemente dai cambiamenti nel contesto, porta Moore a sostenere che una parte può apportare al tutto più o meno valore di quello che ha di per sé²⁸. Così, il valore del tutto non equivale al valore delle parti che lo costituiscono. Quindi, dando seguito a questa proposta, il valore dello Stato di diritto, considerato come un tutto, è maggiore del valore della somma dei singoli elementi. Ciò avviene perché le parti sono reciprocamente dipendenti e dispiegano completamente le loro qualità solo quando costituiscono un insieme. Ora, se prendiamo in considerazione il carattere di gradualità nella soddisfazione o nella violazione delle condizioni dello Stato di diritto insieme alla nozione di unità organica, vediamo che entrambe le nozioni si completano. In questo modo lo Stato di diritto appare come un sistema dove ogni parte contribuisce, in maggiore o minore misura, al valore generale in un modo che non potrebbe fare isolatamente, fornendoci una base per costruire un’ulteriore tipologia di violazioni dello Stato di diritto.

Ora, consideriamo una qualunque concezione morale dello Stato di diritto che sia caratterizzato dalla complessità e dalla gradualità. In altre parole, immaginiamo che l’ideale possa essere suddiviso in vari gradi o livelli composti da uno o più desideri e requisiti. Il sistema giuridico a cui ci riferiamo integra questo ideale morale fino a un certo punto. Gli specifici mandati di ottimizzazione (cioè) e mandati definitivi (cioè regole), che traducono alcuni desiderata e requisiti dell’ideale morale nel diritto positivo, determinano il suo grado di attuazione giuridica. Introduciamo tre livelli ipotetici di risorse disponibili per la comunità: A, B e C. Essi rappresentano le risorse materiali e non materiali a disposizione della comunità per implementare e sostenere lo Stato di diritto. Il livello delle risorse disponibili gioca un ruolo cruciale nel determinare quale sia la soglia delle violazioni dello Stato di diritto all’interno della comunità. Se un particolare stato di cose si trova al di sotto di questa soglia (cioè, se non sono state utilizzate tutte le risorse disponibili per il soddisfacimento di un requisito dello Stato di diritto), ciò costituisce una violazione *stricto sensu* dello Stato di diritto, sia sotto il profilo giuridico che morale. Tuttavia, se sono state utilizzate tutte le risorse disponibili ma comunque lo stato di cose non soddisfa pienamente i requisiti giuridici e/o morali dello Stato di diritto, si è in presenza di una carenza.

Sulla base di questa spiegazione, è possibile riconoscere due tipi di carenze: carenze giuridiche e carenze (meramente) morali. Un particolare stato di cose manifesta una carenza giuridica quando lo standard giuridico dello Stato di diritto

²⁷ G.E. Moore, *Principia Ethica*, cit., p. 28.

²⁸ J. Dancy, *Are there organic unities?*, cit., p. 630.

non è raggiunto nonostante il pieno utilizzo delle risorse disponibili alla comunità di riferimento. Al contrario, si tratta di una carenza (meramente) morale quando viene raggiunto lo standard giuridico, ma nonostante il pieno utilizzo delle risorse disponibili alla comunità non viene raggiunto lo standard morale.

Le violazioni *stricto sensu* e le carenze dello Stato di diritto sono due tipi di violazioni *lato sensu*. Queste possono essere semplici o complesse, dipendendo del numero di requisiti che non sono stati soddisfatti. Una violazione o una carenza dello Stato di diritto è considerata semplice quando si ha la violazione *lato sensu* di un solo elemento o si assiste alla mancanza di rispetto o alla contravvenzione di un singolo aspetto dello Stato di diritto.

Al contrario, si hanno violazioni e carenze complesse, se restano insoddisfatti due o più requisiti dello Stato di diritto. Le violazioni e carenze complesse non sono date semplicemente da una somma di violazioni e carenze semplici, ma producono effetti che intaccano più profondamente l'integrità dello Stato di diritto: non si esauriscono nella mera aggregazione di violazioni e carenze di singoli requisiti, ma si intrecciano in modi che compromettono significativamente la sua totalità.

La gravità delle violazioni e le carenze complesse possono essere valutate alla luce del concetto di unità organica, in quanto una violazione o una carenza in una parte può riverberarsi sull'intero quadro giuridico. Tale interconnessione assicura che le ripercussioni delle violazioni e le carenze complesse siano maggiori rispetto a quelle delle violazioni e le carenze semplici. Inoltre, la gradualità dello Stato di diritto gioca un ruolo cruciale per la valutazione della gravità di tali violazioni *lato sensu*. Tale caratteristica suggerisce che la gravità delle violazioni e carenze cresce con l'aumentare del numero di elementi compromessi. Di conseguenza, le violazioni *lato sensu* che coinvolgono più elementi dello Stato di diritto, specialmente quando questi elementi sono strettamente collegati, risultano particolarmente gravi.

Una volta chiarita la distinzione tra violazioni *lato sensu* semplici e complesse, per affinare ulteriormente la nostra comprensione, risulta necessario considerare la dimensione temporale con cui avvengono. Questo aspetto temporale consente una classificazione più precisa e un più alto livello di comprensione delle violazioni e carenze dello Stato di diritto.

Le violazioni e carenze episodiche, sia semplici che complesse, si manifestano come episodi isolati. Tali eventi rappresentano violazioni e carenze singolari o sporadiche che ledono momentaneamente lo Stato di diritto, prima che cessino del tutto o che siano oggetto di intervento correttivo. Tali violazioni e carenze originano da circostanze uniche o da anomalie interne a sistemi che generalmente aderiscono all'ideale dello Stato di diritto. Sebbene l'impatto

immediato di queste violazioni e carenze possa essere significativo, i loro effetti sono limitati dalla breve durata e, spesso, interessano solo il loro ambito ristretto²⁹.

Le violazioni e carenze sistemiche, al contrario, sono caratterizzate dall'essere pervasive e persistenti. Queste violazioni e carenze si ripetono, ripercuotendosi su tutto il sistema giuridico e intaccandolo globalmente, in ragione della loro natura interconnessa, anche qualora riguardino direttamente aspetti tra loro diversi dello Stato di diritto. Gli episodi delle violazioni o carenze sistemiche si reiterano nel tempo e colpiscono più elementi dello Stato di diritto, rivelando la presenza di tendenze alla non conformità profondamente radicate e incorporate nel sistema. La loro natura rende le violazioni e carenze sistemiche particolarmente difficili da affrontare e correggere, poiché sono sintomatiche di problemi radicati in profondità all'interno del quadro giuridico e relativi alla sua applicazione, i quali richiedono riforme o interventi globali³⁰.

4. Conclusione

Attraverso l'analisi del contributo di Bruno Celano, questo lavoro ha evidenziato l'importanza di considerare le caratteristiche della gradualità e della complessità allo scopo di valutare e comprendere lo Stato di diritto e le sue violazioni. Celano offre una ricostruzione preziosa che consente di discernere tra i vari elementi e livelli che caratterizzano l'adesione agli ideali dello Stato di diritto, distinguendo tra requisiti formali e procedurali, e tra violazioni semplici e complesse. La distinzione tra l'ideale morale dello Stato di diritto e la sua estensione giuridicamente positivizzata permette una valutazione più sfumata e consapevole delle sue violazioni, tenendo conto sia della moralità dell'aspirazione che della moralità del dovere.

La classificazione delle violazioni sviluppata in questa sede origina dalla comprensione della natura organica dello Stato di diritto e della sua dipendenza

²⁹ Ad esempio, si consideri una situazione dove un ente di governo sospenda temporaneamente il diritto ad un giusto processo durante un'emergenza nazionale, affermando che le circostanze eccezionali non sono previste dalla costituzione. Questo atto, laddove è potenzialmente giustificabile in presenza di specifiche condizioni, rappresenta una violazione episodica dello Stato di diritto se si tratta di un evento isolato che devia dalle pratiche usuali dell'istituzione. Una volta che è terminata l'emergenza e che il diritto al giusto processo è pienamente ristabilito, la violazione cessa, mostrando la sua natura episodica.

³⁰ Si consideri, per esempio, uno Stato nel quale il potere esecutivo lede sistematicamente l'indipendenza del potere giudiziario. Ciò può manifestarsi attraverso una serie di azioni, quali l'ingerenza nelle nomine dei giudici, l'esercizio di pressioni sui giudici in relazione a casi particolarmente delicati dal punto di vista politico, o mancando di dare esecuzione alle decisioni della Corte. Con il trascorrere del tempo, queste azioni non rappresentano solo degli episodi isolati, ma costituiscono una violazione sistemica dello Stato di diritto, facendo emergere un chiaro percorso verso l'indebolimento dell'indipendenza della magistratura.

dalla gradualità dei componenti e offre uno strumento per identificare e analizzare le sfide alla sua integrità. In particolare, la distinzione tra violazioni o carenze episodiche e sistemiche sottolinea l'importanza di riconoscere e affrontare i modelli di non conformità che minacciano la struttura stessa dello Stato di diritto.

Bibliografia

- R. Alexy, *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press, 2010
- B. Celano, *Giustizia procedurale pura e teoria del diritto*, in M. Basciu (a cura di), *Giustizia e procedure. Dinamiche di legittimazione tra Stato e società internazionale*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 101-142
- B. Celano, *Legal Reasoning: Three Key Issues, and what Philosophy Can(not) Do about Them* in P. Comanducci e R. Guastini (a cura di), *Analisi e diritto*, Giappichelli, Torino, 2005, p. 99-114
- B. Celano, *Principi, regole, autorità in Europa e diritto privato*, Vol. 3, 2006, p. 1061-1086
- B. Celano, *Liberal Multiculturalism, Neutrality and the Rule of Law in Diritto & Questioni Pubbliche*, 2011, Vol. 11, p. 559-599
- B. Celano, *Hart's Blind Spot. Il tassello mancante in The Concept of Law* in *Rivista di filosofia del diritto*, 2012, Vol. 2, p. 405-426
- B. Celano, *Normative Legal Positivism, Neutrality, and the Rule of Law*, in J. Ferrer, J. J. Moreso e D. Papayannis (a cura di), *Neutrality and Theory of Law*, 2013a, Springer, p. 175-202
- B. Celano, *Law as Power: Two Rule of Law Requirements*, in W. Waluchow e S. Sciaraffa (a cura di), *Philosophical Foundations of the Nature of Law*, Oxford University Press, Oxford, 2013b, p. 129-151
- B. Celano, *Publicity and the Rule of Law*, in L. Green e B. Leiter (a cura di), *Oxford Studies in Philosophy of Law: Volume 2*, Oxford University Press, Oxford, 2013c, p. 122-147
- B. Celano, *Rule of Law e particolarismo etico*, in G. Pino e V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 237-285

- B. Celano, *Discutendo con Bruno Celano Vol. II Col senno di poi: perplessità, elucubrazioni, ritrattazioni (poche, non molto importanti, tranne una) e repliche*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di) Marcial Pons, Madrid, 2019
- B. Celano, *El gobierno de las leyes. Ensayos sobre el Rule of Law*, Marcial Pons, Madrid, 2022
- J. Dancy, *Are there organic unities?* in *Ethics*, 2003, Vol. 113, n. 3, p. 629-650
- L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven/London, 1964 (1969)
- I. Lifante Vidal, *Publicità, positivismo e Rule of Law*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, Marcial Pons, Madrid, 2019
- G.E. Moore, *Principia Ethica*, Cambridge University Press, Cambridge, 1993
- J.J. Moreso, *Con il piombino di Lesbo. Celano su Rule of Law e particolarismo*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, Marcial Pons, Madrid, 2019
- J.J. Moreso, *Estado de Derecho*, in I. González Ricoy e J. Queralt (a cura di), *Razones públicas: Una introducción a la filosofía política*, 2021, p. 258-279
- A. Kristan, *Desde el Estado hasta la ideología judicial: Antimanual*, Palestra, Lima, 2017
- G. Pino, *Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2010
- G. Pino, *Celano sul Rule of Law: il Tassello Mancante*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 385-398
- A. Schiavello, *Il rule of law secondo Ronald Dworkin. Qualche osservazione critica*, in G. Pino e V. Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 109-133
- A. Schiavello, *La botte piena e la moglie ubriaca, ovvero: i limiti del positivismo giuridico normativo di Bruno Celano*, in M. Maldonado e P. Luque (a cura di), *Discutendo con Bruno Celano*, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 253-276